



IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Mario Montanaro Presidente
- dott.ssa Luciana Nicoli Giudice
- dott. Alessandro Nastri Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex art. 161, co. 6, l.f., depositato in data 25.11.2016 dalla BINNELLA LUIGINO S.R.L. (C.F. 00427090550), con sede legale in Narni (TR), Loc. S. Anna n. 9, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* sig. Enrico Binnella, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dominici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso del Popolo n. 101, giusta procura in calce al predetto ricorso;

dato atto che il predetto ricorso è stato comunicato dalla cancelleria in pari data al Registro delle imprese e al P.M. in sede;

udita la relazione del giudice delegato, designato con decreto collegiale del 29.11.2016;

premesso che il deposito del ricorso con modalità cartacea anziché telematica è pienamente conforme al dettato dell'art. 16-bis d.l. 179/2012, dal momento che tale disposizione prevede, al comma 1, che l'utilizzo obbligatorio della modalità telematica vale esclusivamente per "*il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite*", e al comma 3 che "*nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario*";

vista la documentazione allegata al ricorso (visura camerale del 20.10.2016; bilanci relativi agli esercizi 2015, 2014 e 2013; verbale ex art. 152, co. 3, l.f. redatto dal notaio Filippo Clericò in data 18.11.2016, rep. 18068, racc. 12638, da cui risulta la determina assunta dall'amministratore unico ai sensi dell'art. 152, co. 2, lett. b, l.f.; elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti; situazione patrimoniale aggiornata al 31.10.2016);

considerato che:

- risulta rispettato il disposto degli artt. 82 e 83 c.p.c. (applicabili alla procedura di concordato preventivo, anche nella fase preconcordataria, stanti la natura giurisdizionale del ricorso ex art. 161, co. 6, l.f. e la sua idoneità ad incidere sui diritti del ricorrente: v. App. Napoli, 18 marzo 2014, in www.expartecreditoris.it; Trib. Terni, 4 novembre 2013, in www.ilcaso.it; nonché, con generale riferimento ai procedimenti camerale inerenti a situazioni di diritto o di status, Cass. 7128/06, Cass. 14245/03, Cass. 2809/99 e Cass. 6900/96), in quanto la società ricorrente sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di valida procura alle liti;
- la domanda proviene da una società che risulta tuttora iscritta nel Registro delle imprese (sull'inammissibilità della domanda da parte di una società cancellata v. Cass. 21286/2015, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Padova, 20 marzo 2014, in www.ilfallimentarista.it, le quali riprendono il principio enunciato da Cass., SS.UU., 6070/2013; *contra*, v. Trib. Verona, 17 luglio 2015, in www.fallimentiesocieta.it);

- la domanda è stata approvata e sottoscritta in conformità a quanto stabilito dagli artt. 152 e 161, co. 1 e 4, l.f. (nonché dall'art. 125 c.p.c., per quanto concerne la sottoscrizione del difensore);
- per dichiarazione espressa di parte ricorrente, suffragata dalla visura camerale in atti, non ricorre la condizione impeditiva di cui all'art. 161, co. 9, l.f. (presentazione, negli ultimi due anni, di analoga domanda alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti);
- sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 161, co. 1, l.f., trattandosi di impresa la cui sede principale, coincidente fino a prova contraria con la sede legale (v. Cass., SS.UU., 5945/2013; Cass., SS.UU., 15872/2013; Cass. 23719/2014; Cass. 19147/2012; Cass. 12557/2012; Cass. 6886/2012; nonché, da ultimo, Cass., SS.UU., 5688/2015), è sita in Narni (TR), comune compreso nel circondario del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito del ricorso;
- ricorrono i presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (la cui principale attività consiste nel commercio all'ingrosso di rottami metallici e ferrosi), in possesso di un profilo dimensionale corrispondente al paradigma delineato nell'art. 1, co. 2, lett. a), b), e c) l.f., non avendo il possesso congiunto dei requisiti indicati dal suddetto comma, come si evince dai bilanci depositati;
- il dedotto stato di crisi (da intendersi come situazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f., o anche soltanto di difficoltà economico-finanziaria potenzialmente idonea a sfociare nell'insolvenza: v. Cass. 18437/2010; Trib. Sulmona, 2 novembre 2010, in www.ilcaso.it; Trib. Arezzo, 17 settembre 2009, inedita; Trib. Palermo, 17 febbraio 2006, in *Il fallimento*, 2006, 570; Trib. Milano, 27 ottobre 2005, in *Italia Oggi*, 9 novembre 2005; Trib. Treviso, 15 luglio 2005, in *Il Fallimento*, 2001, 63; Trib. Pescara, 20 giugno 2005, in *Il Fallimento*, 2006, 98; Trib. Sulmona, 6 giugno 2005, in *Il fallimento*, 2005, 793) trova riscontro nei documenti contabili allegati, dai quali emerge che, a seguito del progressivo "crollo" dei ricavi non accompagnato da una corrispondente diminuzione dei costi di produzione, la società ricorrente non è più in grado di far fronte con mezzi normali alla ingente e crescente esposizione debitoria;

rilevato che, tuttavia:

- non sono stati depositati tutti i documenti prescritti dall'art. 161, co. 6, l.f., poiché, se sono stati regolarmente allegati l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e i bilanci relativi agli esercizi 2014 e 2013, del bilancio dell'esercizio 2015 è stata invece prodotta una copia informale, della quale non risultano l'approvazione da parte dell'assemblea e il deposito nel Registro delle imprese, ciò dovendo equipararsi al mancato deposito di tale bilancio (v., in proposito, Cass. 13643/2013, nonché App. Napoli, 25 giugno 2014, e Trib. Pisa, 21 febbraio 2013, entrambe in www.ilcaso.it);
- non è stata documentata l'avvenuta pubblicazione nel Registro delle imprese del verbale ex art. 152, co. 3, l.f. redatto dal notaio Filippo Clericò in data 18.11.2016, rep. 18068, racc. 12638, da cui risulta la determina assunta dall'amministratore unico ai sensi dell'art. 152, co. 2, lett. b, l.f. (v., sul punto: Trib. Mantova, 14 marzo 2013, in www.ilcaso.it; Trib. Modena, 30 novembre 2012, in www.ilcaso.it; Trib. Roma, 14 novembre 2012, in www.ilcaso.it; Trib. Napoli, 31 ottobre 2012, in *Il Fallimento*, 2013, 73; Trib. Terni, 8 ottobre 2012, in www.osservatorio-oci.org, 2012; d'altra parte, nel senso della necessità della pubblicazione depono l'esigenza di un'adeguata informazione, nei confronti del mercato e soprattutto dei creditori, con riguardo alla circostanza che il debitore sta per intraprendere un'iniziativa che porta al blocco delle azioni esecutive e cautelari e agli altri effetti previsti dagli artt. 168 e 169 l.f., non costituendo, in tale prospettiva, l'iscrizione ex art. 2436 c.c. della decisione o deliberazione dell'organo amministrativo da parte del notaio un'inutile duplicazione della pubblicazione della domanda a cura del cancelliere ai sensi dell'art. 161, co. 4, l.f.);

ritenuto che, in definitiva:

- sussistono i presupposti per l'assegnazione alla società ricorrente del termine di cui all'art. 161, co. 6, l.f. (assegnazione che prescinde da ogni valutazione prognostica circa l'ammissibilità della

preannunciata proposta concordataria o domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito, atteso che la logica stessa del “concordato con riserva”, nel presupporre che, appunto, l'imprenditore istante per la fissazione del termine si “riservi” di depositare la proposta o la domanda di cui all'art. 182-bis l.f. alla scadenza del termine fissato dal Tribunale, impone di rinviare il vaglio sull'ammissibilità della proposta o sulla sussistenza dei presupposti per l'omologazione dell'accordo al momento di tale deposito: v. *ex multis* Trib. Bolzano, 25 settembre 2012, in www.ilfallimentarista.it; *contra*, v. Trib. Tortona, 8 ottobre 2012, in *Il fallimento*, 2013, 80);

- le carenze sopra illustrate dovranno essere sanate entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, a pena di improcedibilità della domanda, mediante il deposito in atti di: 1) copia del bilancio di esercizio 2015 del quale risultino (anche da visura camerale aggiornata, o da attestazione di deposito rilasciata dalla Camera di Commercio di Terni) l'approvazione da parte dell'assemblea e il deposito nel Registro delle Imprese; 2) documentazione (es: visura camerale aggiornata) che comprovi l'avvenuta pubblicazione nel Registro delle imprese del verbale ex art. 152, co. 3, l.f. redatto dal notaio Filippo Clericò in data 18.11.2016, rep. 18068, racc. 12638;
- appare opportuno esercitare la facoltà, espressamente prevista dall'art. 161, co. 6, l.f., di nominare il commissario giudiziale art. 163, co. 2, n. 3, l.f., con la contestuale fissazione di una cauzione per il pagamento delle spese di procedura; cauzione che, in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dai bilanci prodotti dalla società ricorrente, appare equo liquidare in € 5.000,00, da depositarsi in cancelleria entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- il Tribunale, nel fissare il termine di cui all'art. 161, co.6, l.f., deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato;
- in considerazione, da un lato, delle caratteristiche dimensionali della società ricorrente (la quale, peraltro, non ha prospettato congrui motivi con riferimento alla complessità della proposta o del piano in via di elaborazione: v., in proposito, Trib. Perugia, 4 ottobre 2012, in *Il Fallimento*, 2013, 80; Trib. Palermo, 2 ottobre 2012, in *Il fallimento*, 2013, 82; Trib. Vicenza, 10 ottobre, 2012, e Trib. Treviso, 21 settembre 2012, entrambe in www.ilfallimentarista.it), e dall'altro della mancanza di istanze di fallimento nei confronti della medesima ricorrente, a quest'ultima può essere concesso il termine di novanta giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione necessaria alla predetta ammissione ovvero della domanda di cui all'art. 182-bis l.f.;

ritenuto che:

- il *dies a quo* di decorrenza del suddetto termine va identificato nel giorno del deposito del provvedimento collegiale e non in quello in cui il ricorso viene depositato o pubblicato, in quanto l'attività necessaria alla verifica dei presupposti per la concessione del termine di cui all'art. 161, co. 6, l.f. e alla definizione degli obblighi informativi di cui al co. 8 del medesimo articolo non deve ricadere negativamente sull'imprenditore ricorrente (v. Trib. Modena, 29 marzo 2013, in www.ilcaso.it; Trib. Ravenna, 6 marzo 2013, in www.ilcaso.it; Trib. Bolzano, 25 settembre 2012, in www.ilfallimentarista.it; *contra*: Trib. Perugia, 4 ottobre 2012, in *Il Fallimento*, 2013, 80; Trib. Palermo, 2 ottobre 2012, in www.osservatorio-oci.org); d'altra parte, se è vero che le preclusioni sancite dall'art. 168 l.f. a carico dei creditori e dei terzi si verificano sin dalla data di pubblicazione della domanda “in bianco” nel registro delle imprese, la norma prevede che la proposta, il piano e la documentazione devono essere presentate “entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni”, senza stabilire esplicitamente quale sia l'inizio della sua decorrenza, e la decorrenza di un termine, in assenza di diverse ed espresse indicazioni, deve presumersi coincidere con il momento della sua concessione;

P.Q.M.

visti gli artt. 161, co. 6 e ss., l.f.,

FISSA

il termine di giorni novanta (a decorrere dal deposito del presente provvedimento) per il deposito della proposta di concordato preventivo corredata dalla documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f. o della domanda di cui all'art. 182-bis l.f.;

NOMINA

commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 163, co. 2, n. 3, l.f., il dott. Gioacchino Messina, con l'incarico:

- di riferire, entro cinque giorni dalla scadenza del termine all'uopo concesso, se la società ricorrente abbia sanato le carenze documentali di cui in motivazione;
- di vigilare sull'attività della società ricorrente e di riferire immediatamente al Tribunale ove accerti che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'art. 173 l.f., in vista della eventuale declaratoria di improcedibilità della domanda e, su istanza dei creditori o del P.M., di fallimento del debitore ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f.;

AVVISA

il debitore che le scritture contabili dovranno essere tenute a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 170, co. 2, l.f.;

STABILISCE

il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della somma di € 5.000,00, a mezzo a.c.n.t. ovvero bonifico bancario sul c/c aperto dal commissario giudiziale, invitando il commissario giudiziale a segnalare immediatamente l'eventuale mancato rispetto del suddetto termine;

DISPONE

i seguenti obblighi informativi, da adempiersi con periodicità mensile a far data dalla comunicazione del presente decreto e sino al momento del deposito della proposta e del piano:

- 1) deposito di una situazione finanziaria dell'impresa - che entro il giorno successivo dovrà essere pubblicata nel registro delle imprese, a cura del cancelliere - nonché di una relazione riepilogativa degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti nel periodo di riferimento, compresi i pagamenti, sottoscritta dal debitore e dal consulente contabile;
- 2) deposito di una relazione esplicativa sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano (ovvero dell'accordo di ristrutturazione), sottoscritta dal debitore e dal professionista che lo assiste nella presente procedura;
- 3) deposito di un *report* sulle progressive verifiche in corso in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano concordatario (o attuabilità dell'accordo), sottoscritta dal professionista attestatore designato;

INVITA

il commissario giudiziale a relazionare con la medesima periodicità in merito al contenuto della predetta documentazione entro 10 giorni dal deposito della stessa, ovvero a segnalare immediatamente l'eventuale violazione, anche sotto il profilo delle scadenze, dei suddetti obblighi informativi;

SEGNALA AL DEBITORE

- che il mancato deposito della domanda definitiva entro il termine fissato, la violazione degli obblighi informativi periodici sopra imposti e il compimento di atti contemplati dall'art. 173 l.f. determineranno la declaratoria di inammissibilità con decreto non soggetto a reclamo e, sussistendone i presupposti, anche l'eventuale dichiarazione di fallimento, su istanza dei creditori o su richiesta del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 162, co. 2, l.f.;
- che, qualora l'attività compiuta risulti manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentiti il debitore, il commissario giudiziale ed eventualmente i creditori, potrà abbreviare il termine fissato;

AVVISA IL DEBITORE

- che, fermo il rispetto degli obblighi informativi imposti, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e deve chiedere, a pena di inefficacia, la preventiva autorizzazione del tribunale (che provvede previa acquisizione del parere del commissario giudiziale) per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 161 co. 7, l.f.;

- che, ai fini dell'eventuale richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 l.f., ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, co. 1, l.f., è necessario che il professionista designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall., attesti, una volta verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa, sino all'omologazione, che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, tenendo conto anche del carico prededucibile così generato;

- che in ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-*bis* l.f., per l'eventuale richiesta di autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, co. 4, l.f., il professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), l.f. deve attestare che le suddette prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (salvo che si tratti di pagamenti che vengano effettuati con nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori);

DISPONE

- che la cancelleria predisponga apposita tabella riepilogativa dei termini previsti - ai fini della verifica dell'ottemperanza agli obblighi informativi imposti - ed acquisisca il parere del commissario giudiziale sugli atti depositati dal debitore, da trasmettere poi al giudice delegato;

DELEGA

- all'esame degli atti e della documentazione prodotta, all'interlocuzione con il commissario giudiziale nominato e ad ogni accertamento istruttorio che si rendesse necessario il dott. Alessandro Nastri, che riferirà in camera di consiglio sulle eventuali ulteriori istanze;

MANDA

- alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla società ricorrente, al Commissario giudiziale, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese, nonché al creditore istante per il fallimento della ricorrente.

Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 06/12/2016


Il Giudice relatore
(dott. Alessandro Nastri)

Alessandro Nastri

Il Presidente

(dott. Mario Montanaro)

Mario Montanaro



DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni Cervone